



Direzione Area Metropolitana di Roma
Via Cina, 413
00144 Roma
ufficioprovincialeroma@pec.aci.it

CONTRATTO PER I SERVIZI DI TRASPORTO VALORI PER L'AREA METROPOLITANA ACI DI ROMA

CIG n. Z2F222E8E6

TRA

L'A.C.I. –Area Metropolitana di Roma (di seguito chiamato ACI), con sede in Roma, via Cina, n° 413, codice fiscale n.00493410583, partita IVA 00907501001, nella persona del Dirigente Dott. Giovanni Monaca, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento di organizzazione dell'Ente

E

la società (di seguito chiamata Società), con sede in Via, partita IVA, nella persona del Presidente del consiglio di amministrazione

premesse che

" con determinazione del Direttore dell'Area Metropolitana Aci di Roma n. 22 del 09/02/2018, è stato affidato il servizio di trasporto valori per la Sede dell'Area Metropolitana ACI di Roma (sita nei locali di Via Cina, 413) alla Società

" la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative, in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di trasporto valori nella Provincia di Roma, ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. e dell'art.256 bis del relativo Regolamento di esecuzione;

" la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico;

" la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dal capitolato tecnico, nonché dalla lettera di invito e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

" la Società ha prestato garanzia sotto forma di polizza fideiussoria, stipulata con la Assicurazioni Spa, contratto n. del, nonché ha presentato polizza assicurativa n. della per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

" il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è **Z2F222E8E6** e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

" con la determinazione dirigenziale n. 22 del 09/02/2018 è stato nominato il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto;

" la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio,

comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Disposizioni generali

1. Le parti convengono che le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione dei servizi è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal capitolato tecnico;
- dall'offerta economica della Società;
- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;

e, per quanto non previsto:

- dal D.Lgs. n. 50/2016.;
- dal DPR n.207/2010 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

2. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto il servizio da svolgersi presso i locali della sede dell'Area Metropolitana ACI di Roma sito in via Cina 413, come di seguito indicati e dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico:

- a) il servizio di prelievo e trasporto di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori;
- b) l'esecuzione di eventuali servizi straordinari come previsto all'art. 6 del contratto;
- c) le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni ed ai servizi contrattuali secondo le modalità ed i limiti previsti all'art. 7 del contratto.

3. Servizio di trasporto valori

1. La Società dovrà assicurare il servizio di prelievo e trasporto di plichi e contenitori già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità ed alle condizioni previste nel capitolato tecnico e verso corrispettivo degli importi indicati all'art.16, comma 3 del presente contratto.

2. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna, dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società. In caso contrario, l'ACI potrà applicare le penali di cui all'art. 32.

3. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o

impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.

4. Durata

1. Il presente contratto ha una durata di 18 mesi, a decorrere dal 01/05/2018 e fino al 31/10/2019.
2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall'ACI, per garantire la continuità del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 2 (due) mesi, mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine di cui al 1° comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.
3. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art. 34.

5. Periodo di prova

1. Per i primi due mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.
2. Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

6. Servizi straordinari

1. L'ACI si riserva la facoltà di richiedere, con un preavviso minimo di 4 (quattro) ore, per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine ai servizi oggetto del contratto.
2. In casi eccezionali, qualora sia necessario per assicurare esigenze sopravvenute di sicurezza, l'ACI potrà richiedere prestazioni straordinarie con un preavviso di 2 (due) ore.
3. La Società dovrà comunque assicurare la prosecuzione del servizio oltre l'orario contrattualmente definito nei casi in cui esigenze istituzionali e/o organizzative non prevedibili lo rendessero necessario.
4. Tali prestazioni saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'art. 16 per le prestazioni ordinarie con riferimento ad ogni tipologia di servizio.

7. Varianti del servizio

1. L'ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza del 5% (cinque per cento) del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite del 5%, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all'art. 16.
3. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura/apertura di uffici, rilascio di locali tenuti in locazione ovvero acquisizione di nuovi locali, ipotesi di riduzione/aumento del personale in servizio, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche

organizzative e logistiche che rendano, a parere dell'ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.

4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l'ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.

5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell'art. 311 del DPR n. 207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 311 del DPR n. 207/2010, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

8. Codice di comportamento

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.

2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

9. Attività comprese nel servizio

1. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e puntualità, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente ACI di cui all'art. 15, nonché a dare tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.

3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

4. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel capitolato tecnico che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità di ogni servizio richiesto.

10. Condizioni e modalità del servizio

1. La Società assicura lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto e nel capitolato tecnico, nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e dalle norme deontologiche ed etiche vigenti in materia.

2. La distribuzione indicata nel capitolato tecnico delle unità di personale di trasporto valori è da ritenersi indicativa e può subire variazioni per esigenze contingenti dell'ACI. In relazione alle necessità dell'Ente potranno essere richieste variazioni o integrazioni o prolungamenti dell'orario rispetto a quanto indicato.

3. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza, che saranno contenute nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, ed andranno ad integrare il capitolato tecnico e, in quanto tale, costituiranno parte integrante del contratto, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale con successiva applicazione della disciplina delle penali e dell'eventuale risoluzione del contratto.

11. Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

1. La Società si impegna ad utilizzare strumentazioni, attrezzature e materiali idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.

2. Sono a carico della Società le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

3. In considerazione della evoluzione tecnologica nel settore, la Società si impegna affinché le strumentazioni tecnologiche ed informatiche messe a disposizione per lo svolgimento del servizio siano disponibili sempre nelle versioni tecnologicamente più avanzate.

12. Personale addetto

1. Il personale addetto al trasporto valori dovrà indossare l'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della Società di appartenenza e dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata ed essere munito di pistola e, inoltre, dovrà essere costantemente radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società operanti sul territorio.

2. Il personale deve essere dotato di capacità professionali e psico-attitudinali idonee per l'apprezzabile svolgimento delle prestazioni richieste e conoscere le basilari disposizioni in materia di sicurezza.

3. Il personale dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario e con idonea motivazione, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione che dovrà avvenire immediatamente. La Società si impegna, inoltre, ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessità.

4. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale addetto ai servizi dovrà mantenere un comportamento serio ed irreprensibile sia nei confronti del personale di ACI che del pubblico che accede agli uffici e dei visitatori in genere e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal referente ACI.

5. Il personale dovrà mantenere l'assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e la sicurezza di ACI e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.

6. Al personale è vietato l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici, telefoni, salvo che per motivi connessi allo svolgimento del servizio e comunque in caso di necessità.

7. Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro,

in conformità alle disposizioni organizzative interne dell'ACI.

13. Obblighi della Società relativi al personale

1. La Società si impegna a consegnare l'elenco nominativo del personale dedicato al servizio (sia come titolare che come sostituto), nella fase di avvio del servizio e ad aggiornarlo in ogni caso di variazioni o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. In quest'ultima ipotesi, come in qualsiasi caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Società dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente ricompreso nel suddetto elenco, affinché non si abbiano a verificare carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, assicurando all'ACI la continuità operativa mediante un nucleo di risorse in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, le prestazioni pianificate.
3. Nel caso di avvicendamenti del personale per sostituzioni, la Società si impegna a comunicarlo preventivamente all'ACI, sostenendo a proprio carico gli oneri relativi al periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative competenze.
4. La Società è obbligata ad informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuta, pertanto, a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dall'ACI o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.
5. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'ACI e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.

14. Sciopero del personale

1. In caso di sciopero del personale addetto al servizio di trasporto valori proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare l'ACI con la maggiore tempestività possibile.
2. L'ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

15. Rapporti tra le parti – Responsabile esecuzione del contratto

1. Per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, l'ACI potrà rivolgersi al referente designato dalla Società. Il referente deve garantire la reperibilità ed è responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società.
2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con il Responsabile dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile dell'esecuzione, designato nella persona del Dr. Giovanni Giallombardo, avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Qualora il Responsabile dell'esecuzione per l'ACI rilevi delle carenze nella esecuzione del servizio, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

16. Valutazione economica e corrispettivi

1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nella lettera di offerta della Società, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'articolo 6.
3. Il compenso per singolo servizio giornaliero di trasporto valori è pari ad **€ 30,00, oltre IVA**, comprensivo del costo dei rischi da interferenza.
4. L'ACI sarà tenuto a corrispondere alla Società, salvo diversa indicazione, un canone, in quote mensili, per il trasporto valori, per ogni servizio giornaliero espletato nel mese di riferimento; Gli eventuali servizi straordinari di cui all'art. 6 saranno liquidati con fatturazione separata, a consuntivo.
5. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i suddetti corrispettivi, tutti gli oneri ed i rischi comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.
6. Tenuto conto della durata del contratto, dei suddetti corrispettivi, delle modalità e dei tempi delle prestazioni ordinarie come indicati nel capitolato tecnico, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, **dal 01/05/2018 al 31/10/2019**, ammonta ad **€ 16.026 oltre IVA**, comprensivo del costo dei rischi da interferenza ed oltre eventuali variazioni e servizi integrativi e complementari, nei limiti contrattuali e di legge.
7. Il valore contrattuale di cui al precedente comma può subire aumenti o diminuzioni in ragione della modifica alle modalità ed agli orari di esecuzione del servizio, nonché per l'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6 o delle varianti di cui all'art. 7 e, comunque, nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite.
8. Gli oneri per la sicurezza verranno riconosciuti per l'intero periodo contrattuale in misura pari ad **€ 555,00, oltre IVA**. I suddetti importi complessivi rappresentano una quota del corrispettivo riconosciuto all'impresa in forza del contratto e dell'offerta economica, talché la determinazione degli oneri per la sicurezza, in ottemperanza all'art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non comporta – in alcun modo – incremento dei costi per l'ACI.
9. Nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'ACI alla Società stessa a qualunque titolo per i servizi previsti nell'ambito del presente contratto, salvo quanto espressamente previsto.

17. Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura elettronica mensile posticipata che dovrà essere trasmessa all'ACI – Area Metropolitana di Roma.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **Z2F222E8E6**, unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
3. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.
4. La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione dei report sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
5. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse negoziazioni tra le parti, dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, ai sensi dell'articolo 26, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi. Per tale verifica ci si avvarrà anche delle segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all'esattezza degli obblighi contrattuali.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

8. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l'irregolarità, l'Ente potrà provvedere ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 per le inadempienze accertate.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l'ACI si riserva di applicare l'art.5 del DPR n. 207/2010.

10. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

11. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dal'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

18. Garanzia definitiva

La Società, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di €, a mezzo polizza fideiussoria n. stipulata con che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'ACI ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società.

L'ACI ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto ovvero ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di giorni 10 (dieci) da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.

In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società, fatta salva la risoluzione di diritto in danno della Società ed il risarcimento del danno subito dall'ACI

19. Impegni specifici della Società

1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli, di cui al successivo art. 31, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. La Società prende atto che nel corso dell'esecuzione del servizio i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI; la Società si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI e del pubblico utente dei servizi ACI.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ACI e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all'ACI.
6. La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all'ACI del venir meno delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori, rilasciata ex art. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. e s.m.i.
7. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere a propria cura e spese a disinstallare e a ritirare le eventuali apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tempo utile per garantire il regolare subentro della società subentrante.
8. In tal caso, la Società si impegna, inoltre, a garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

20. Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e nell'eventualità in cui si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strumentazioni in dotazione all'ACI e si accertasse la responsabilità del personale della Società, quest'ultima risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'ACI.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all'ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in

dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

21. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. Ai fini della salvaguardia occupazionale, in applicazione dell' art. 50 del D.Lgs.n. 50/2016 la Società ha l'obbligo di riassunzione di tutto o parte del personale attualmente in servizio alle stesse condizioni economiche e normative, ove ciò sia compatibile con la disciplina dei contratti collettivi applicati e nel rispetto del principio della libertà d'impresa la cui tutela è sancita dall'art. 41 della Costituzione.

22. Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

23. Sicurezza e ambiente di lavoro

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al

minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.81/2008, allo stato attuale, sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale in € 100,00, oltre IVA.

2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la Società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi e della situazione dei luoghi e verranno determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.
3. L'ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4. L'ACI si impegna, altresì, a cooperare con la Società all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze che dovessero insorgere.
5. Per operazioni particolarmente complesse la Società dovrà effettuare congiuntamente al Responsabile di Prevenzione e Protezione dell'ACI appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e, quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.
6. La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali.

24. Riservatezza e trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del suddetto decreto.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati.
5. La Società è obbligata al rispetto del D. lgs 196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall'ACI, sollevando quest'ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.

25. Obblighi di riservatezza e segretezza

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del

contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

26. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

2. La Società si impegna a rendere noto, entro e non oltre sette giorni dalla variazione con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **Z2F222E8E6** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

6. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

27. Condizioni di miglior favore

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la Società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.

2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella

legge n. 135/2012.

3. La Società garantisce all'ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore della Società, potendo l'ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

28. Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016 (all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice).

2. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

29. Cessione del credito

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

30. Fallimento della Società o morte del titolare

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.

3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

31. Verifiche e controlli in corso di esecuzione

1. L'ACI potrà, in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di incaricati - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'esatto adempimento del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nelle leggi, nel presente contratto o impartite dal Responsabile ACI.
2. Nel caso di risultanze negative, l'ACI ne darà comunicazione alla Società prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l'adempimento; nel caso in cui l'inadempimento si protragga, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all'art. 33.

32. Penali e detrazioni – Arbitraria sospensione del servizio

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto e nel capitolato tecnico o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile, l'ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (duepercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:
 - prima inadempienza contrattuale 2%
 - seconda inadempienza contrattuale 3%
 - terza inadempienza contrattuale 4%
 - quarta inadempienza contrattuale 5%
2. In aggiunta alle penali di cui al 1° comma, in caso di ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate, l'ACI potrà applicare una penale pari ad 1/3 del corrispettivo giornaliero se l'assenza è pari o inferiore ad un'ora e ad un importo pari al canone giornaliero se l'assenza è superiore ad un'ora.
3. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, secondo quanto indicato nel successivo art. 33.
4. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 20 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 2° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
7. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dell'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

33. Diffida ad adempiere - Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C., mediante lettera raccomandata dell'Amministrazione senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, in conformità all'art. 31, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite;
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito;
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti;
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - b) perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente articolo 19;
 - f) gravi e ripetute violazioni delle leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - h) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - i) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontri inadempimenti.

34. Recesso

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere logistico, organizzativo, interventi legislativi;
 - c) esito negativo del periodo di prova.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
3. L'ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.
4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico - in deroga a

quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

35. Normativa in tema di contratti pubblici

1. La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché rispetto all'art. 84 del D. Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

2. La Società prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

36. Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

37. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
2. A tal fine, la società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

38. Trasparenza e Patto d'integrità.

1. La società espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

Data

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA'

Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 Durata, commi 1, 2, 3
- Art. 5 Periodo di prova, commi 1, 2
- Art. 6 Servizi straordinari, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 7 Variazioni del servizio, commi 1, 2, 4, 5, 6
- Art. 9 Attività comprese nel servizio, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 10 Condizioni e modalità de servizio, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 11 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio, commi 2, 3
- Art. 12 Personale addetto, commi 3, 5, 6
- Art. 13 Obblighi della società relativi al personale, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 17 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
- Art. 18 Garanzia definitiva
- Art. 19 Impegni specifici della Società, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Art. 20 Responsabilità della Società, commi 1, 2, 3, 4, 5
- Art. 21 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 22 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 1, 2, 3, 4, 5
- Art. 25 Segreto d'ufficio, commi 1, 2, 3
- Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3
- Art. 27 Condizioni di miglior favore, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 28 Cessione del contratto, commi 1, 2
- Art. 29 Cessione del credito
- Art. 30 Fallimento della Società, commi 1, 2, 3
- Art. 31 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, commi 1, 2
- Art. 32 Penali e detrazioni – Arbitraria sospensione del servizio, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Art. 33 Diffida ad adempiere – Risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 5
- Art. 34 Recesso, commi 1, 2, 3, 4
- Art. 35. Normativa in tema di contratti pubblici, commi 1, 2, 3
- Art. 36 Foro competente, comma 1
- Art. 37 Oneri fiscali e spese contrattuali, commi 1, 2

Data

LA SOCIETA'